



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27/12/2022

CAPO I - INTRODUZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II - RATEIZZAZIONE

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico

Art. 3 Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico

Art. 4 Diniego della rateizzazione

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 6 Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione

CAPO III - COMPENSAZIONE

Art. 7 Principi in materia di compensazione

Art. 8 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o Entrata comunale di pari natura

Art. 9 Compensazione tra differenti tributi e/o Entrate Comunali di pari natura

Art. 10 Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o Entrate comunali

Art. 11 Compensazione su richiesta di parte

Art. 12 Compensazione d'Ufficio

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Abrogazioni e armonizzazioni

Art. 14 Disposizioni speciali

CAPO I - INTRODUZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina:

- a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda, da presentare prima dell'inizio delle procedure esecutive;
- b) il procedimento di compensazione:
 - nell'ambito della stessa entrata comunale;
 - tra Entrate Comunali diverse;
 - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

CAPO II - RATEIZZAZIONE

Art 2

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documentare di trovarsi in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e atti analoghi, con rata non inferiore ad € 100,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria, rappresentata condizioni previste dalla tabella 1 in calce al presente provvedimento, è attestata, motivata e documentata dal richiedente e, ricorrendone le condizioni, anche da chi esercita controllo sulla contabilità o da chi cura la consulenza contabile e fiscale per conto dell'istante.

3. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non potranno essere prese in considerazione.

4. Alle persone fisiche e giuridiche che possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria con la produzione di quanto previsto nella tabella 1 in calce al presente provvedimento, la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella tabella 2, esclusivamente previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, tenendo conto che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).

6. Per importi del debito superiori ad € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione

bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio. La predetta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve essere escutibile a prima richiesta e senza onere di preventiva escussione del debitore principale.

7. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, a persone fisiche e giuridiche, nonché alle ditte individuali, anche con regimi fiscali semplificati (Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR. n. 600/1973); Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 della Legge n. 388/2000); Ditte con regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007), alle condizioni rimesse nella tabella 1, in calce al presente regolamento.

Art 3

Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che non possono documentare una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria, secondo quanto previsto dalla tabella 1, possono comunque chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, e atti analoghi, se di importo superiore a complessivi € 300,00, con rata minima di € 150,00. Sulla somma rateizzata, al netto delle eventuali sanzioni, si applicano gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale vigenti al momento della richiesta di rateizzazione maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di scadenza del debito e fino alla data del pagamento dello stesso. Il numero delle rate del piano di rateizzazione è modulato come da tabella 3 in calce.

2. Alle persone fisiche e giuridiche che non possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella tabella 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute, comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, fermo restando che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).

4. Per importi del debito superiori ad € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio. La predetta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve essere escutibile a prima richiesta e senza onere di preventiva escussione del debitore principale.

Art. 4

Diniego della rateizzazione

1. La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se:

- a) l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- b) per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente concessa;
- c) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
- d) è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 — Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 — Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012), a carico dell'istante.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, comprensiva degli eventuali documenti allegati, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente prima dell'inizio delle procedure esecutive per la riscossione coattiva dell'entrata, e dovrà contenere:
 - a) l'espressa richiesta motivata di rateizzazione;
 - b) gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale;
 - c) copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al beneficio, per quanto previsto nel presente regolamento;
 - d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

Art. 6

Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione

1. La concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, è gestita dal Settore competente alla gestione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e documentazione ad altri Settori dell'Ente, secondo la rispettiva competenza.
2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta.
3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione:
 - a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora, fermo restando che le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza;
 - b) deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle condizioni di decadenza e, specificatamente, del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo, con la conseguenza che:
 - b.1) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e che il carico dell'importo residuo non potrà essere rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;

- b.2) per i debiti di importo superiore a € 50.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal contribuente, entro 60 giorni dalla decadenza del beneficio della rateazione, salva l'iscrizione nel ruolo coattivo per gli eventuali ulteriori debiti ancora dovuti e non coperti da garanzia.

CAPO III - COMPENSAZIONE

Art. 7

Principi in materia di compensazione

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

Art. 8

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale di pari natura

1. Il contribuente, nell'ambito di un medesimo tributo o entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo o entrata comunale di pari natura degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
 - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
 - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art. 9

Compensazione tra differenti tributi e/o entrate comunali di pari natura

1. Il contribuente, nell'ambito di versamento per un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali diversi di pari natura, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
 - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
 - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art. 10

Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile, tra debiti del Comune verso terzi a qualsiasi titolo e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali di pari natura. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
3. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'Ufficio come disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 11

Compensazione su richiesta di parte

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali di pari natura. Il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, così come il debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale devono essere certi, liquidi ed esigibili.

2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Servizio competente per la liquidazione del suo credito, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale;
- b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
- c) indicazione dei crediti da compensare e attestazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti medesimi;
- a) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
- d) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.

3. Al ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, previa verifica con i Servizi responsabili della riscossione dei tributi e/o delle entrate comunali da compensare di cui al successivo comma 5, il Servizio competente della liquidazione del credito vantato dal contribuente, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:

- ad accertare ed attestare sia la sussistenza del credito che del debito ed autorizzare, anche sotto il profilo contabile, mediante apposita determinazione dirigenziale, la compensazione di cassa con il debito nei confronti del Comune;
- in ipotesi diversa, ad emettere motivato provvedimento di presa d'atto della impossibilità di procedere alla compensazione.

4. Il Servizio competente della liquidazione indicato al comma 3 provvede, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al contribuente e ai Servizi responsabili della riscossione dei tributi e/o delle entrate comunali interessati per le conseguenti registrazioni.

5. I Responsabili dei Servizi incaricati della riscossione dell'entrata comunale da compensare riscontrano, entro sette giorni dal ricevimento, la richiesta di verifica di cui al comma 3 con una propria attestazione contenente la situazione debitoria dell'istante con riguardo alle entrate di propria competenza e gli estremi per l'introito dei tributi e/o delle altre entrate comunali.

6. Nel caso in cui nell'istanza di compensazione siano indicati crediti vantati nei confronti del Comune il cui pagamento sia di competenza di più Servizi, ciascuno di essi eseguirà le procedure indicate nei precedenti commi del presente articolo.

7. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che, oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al successivo articolo, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

8. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo coattivo già divenuto esecutivo. In tale ipotesi si applicano le norme sulla compensazione contenute nell'art. 28 quater del D.P.R. 602/1973, da ultimo integrato con l'art. 20 ter del D.L. n. 50/2022.

Art. 12

Compensazione d'Ufficio

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempimenti del medesimo soggetto oltre che nei confronti

dell'Erario ai sensi dell'art. 48 – bis del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente, alla quale accederanno gli operatori autorizzati dai Responsabili dei servizi incaricati della riscossione dell'entrata comunale.

2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.

3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà a cura dei Servizi incaricati della riscossione dell'entrata comunale competenti a notificare all'interessato, a mezzo PEC, raccomandata A/R o messo comunale, una proposta di compensazione tra il credito ed il debito riscontrato ed invitano il creditore a comunicare entro quindici giorni se intende accettare tale proposta.

4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Dirigente del Dipartimento 3 Servizi Economico-Finanziari, Personale, Entrate e Attività Produttive o suo delegato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore.

5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.

6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione.

7. In caso di rifiuto della proposta di cui al comma 3 o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, il Servizio competente al pagamento del debito, opportunamente informato dal Dirigente del Dipartimento 3 Servizi Economico-Finanziari, Personale, Entrate e Attività Produttive o suo delegato, adotta un provvedimento con il quale sospende la liquidazione delle somme dovute fino alla concorrenza dell'importo di cui il Comune è creditore fino all'effettiva riscossione del credito vantato anche attraverso le previste procedure esecutive, compresa l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 e ss.mm.ii.. Il provvedimento di sospensione ha effetti anche sul calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti.

8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al Dirigente del Dipartimento 3 Servizi Economico-Finanziari, Personale, Entrate e Attività Produttive o suo delegato.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Abrogazioni e armonizzazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il "Regolamento compensazione tributi" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 04/12/2015.

2. Sono abrogate le norme dei vigenti regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Disposizioni speciali

1. Il Comune, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, dovrà verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento non potrà procedersi al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni ed all'autorizzazione alla permanenza in esercizio ai sensi dell'art. 15-ter del DL 34/2019 convertito in L. n. 58/2019.

3. Le verifiche di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere predisposte dall'Ufficio competente al rilascio dei provvedimenti amministrativi in esso richiamati e dovranno avvenire attraverso la consultazione delle banche dati di cui all'art. 12, comma 1, del presente Regolamento.

Tabella 1	Condizioni per l'accesso alla rateizzazione	
	Destinatari	(almeno una condizione)
Categoria A	a) Persone fisiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	1. Debito complessivo, oggetto di rateizzazione, superiore al 5,00% del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
	b) Ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che non	2. Importo inferiore a € 15.000,00 dell'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello

	rientrano nella categoria B	<p>stesso nucleo, che ogni contribuente potrà autocertificare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione; 4. Decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della 5. rateizzazione; 6. Nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età.
Categoria B	Destinatari	(tutte le condizioni)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Debito complessivo da rateizzare superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 del c.c. numeri 1), 3) e 5) del codice civile; 2. Indice di liquidità (Liquidità Corrente + Liquidità Differita) / Passivo Corrente) compreso tra 0,50 e 1. <p>L'Indice di Liquidità ed il Rapporto debito da rateizzare/Valore della Produzione dovranno essere determinati come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi e sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, corredata da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione telematica; - per le SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA, ASSOCIAZIONI sulla base della relazione economico-patrimoniale relativamente a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi, con ricevuta di presentazione telematica.

Tabella 2	Rateizzazione – Sistema documentato				
Categoria contribuente	Scaglione di debito		Numero rate mensili		Rata minima
	Da	A			
Persone fisiche o giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	€ 101,00	€ 1.500,00	Fino a	12	€ 100,00
	€ 1.501,00	€ 5.000,00	Fino a	24	€ 125,00
	€ 5.001,00	€ 10.000,00	Fino a	36	€ 150,00

	€10.001,00	€ 30.000,00	Fino a	48	€ 225,00
	€ 30.001,00	€ 50.000,00	Fino a	60	€ 525,00
	€ 50.001,00 €	€ 100.000,00	Fino a	72	€ 700,00
	€ 100.001,00	oltre	Fino a	84	€ 1.200,00

Tabella 3	Rateizzazione – Sistema non documentato				
Categoria contribuente	Scaglione di debito		Numero rate mensili		Rata minima
Persone fisiche o giuridiche che non possono documentare una situazione di difficoltà finanziaria	Da	A			
	€ 300,00	€ 3.000,00	Fino a	12	€ 150,00
	€ 3.001,00	€ 6.000,00	Fino a	24	€ 250,00
	€6.001,00	€ 50.000,00	Fino a	36	€ 300,00
	€ 50.001,00 €	€ 100.000,00	Fino a	48	€ 1.050,00
	€ 100.001,00	oltre	Fino a	60	€ 1.700,00